



Comunità della Valle di Cembra PROVINCIA DI TRENTO



DECRETO DEL COMMISSARIO

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI

COMITATO ESECUTIVO

N. 41 del 29/04/2022

OGGETTO: Art. 3, comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021. Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle **ore 11:30** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con delibera della Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ'

Richiamata:

- l'art. 5 della L.P. n. 6 dd 6-8-2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#), la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica, in seguito al rinnovo delle amministrazioni comunali nel turno elettorale del 2020;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 16/10/2020 di nomina del Commissario della Comunità della Valle di Cembra nella persona del sig. Simone Santuari, già Presidente nella legislatura 2015-2020;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021 di proroga dei commissari nelle Comunità dal 16/04/2021 al 16/07/2021.
- La deliberazione della Giunta Provinciale n.1218 del 16.07.2021 di Nomina dei commissari nelle Comunità ai sensi dell'art. 54 punto 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- l'art. 7 della L.P. n. 18 dd 04.08.2021 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" - "Integrazione dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6", 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente: "2 bis. In relazione al completamento del processo di elaborazione dell'intervento legislativo previsto dal comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006; per la medesima durata e nella medesima composizione sono ricostituite le commissioni per la pianificazione e il paesaggio (CPC) previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6."

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021 – “*Comunità di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 - Rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18*”

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei Comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato al D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

Dato atto che con decreto del Commissario della Comunità n. 47 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che con decreto del Commissario della Comunità n. 234 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’Allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Visto l’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che prevede che “prima dell’insersiono nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi della Comunità per i residui passivi correnti e straordinari di verificare la conservazione o cancellazione dei residui di propria competenza, al fine di individuare gli elementi richiesti dal sopracitato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che ciascun Responsabile ha provveduto alla verifica dei residui di propria competenza;

Preso atto delle attività poste in essere dai Responsabili di servizi dell'Ente al fine del riaccertamento ordinario dei residui volte a verificare le ragioni del mantenimento dei residui in bilancio, compresa l'esigibilità degl'importi impegnati nell'anno, nonché delle motivazioni e delle indicazioni dagli stessi formulate;

Rilevato che:

- per quanto concerne i residui 2020 e retro, è stata effettuata una ricognizione volta a verificare l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione e il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- per quanto attiene agli impegni 2021, è stata indicata la ragione del debito e la relativa scadenza;

Rilevato che al termine delle suddette operazioni i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2021, sono stati determinati in € 1.064.371,34, di cui € 669.887,14 relativi alle spese correnti, € 340.503,17 relativi alle spese in conto capitale ed € 53.981,03 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro;

Rilevato inoltre che la consistenza dei residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, che ammontava a € 1.746.349,55 all'01.01.2021 è stata ridotta per minori residui di € 70.341,49, come da come riportato nella seguente tabella:

	Residui passivi iniziali al 01.01.2021	Pagamenti in c/residui	Minori residui	Residui passivi al 31.12.2021
Titolo I	801.221,27	658.940,78	51.527,25	90.753,24
Titolo II	830.290,09	194.557,68	18.814,24	616.918,17
Titolo III	-			-
Titolo IV	-			-
Titolo V	-			-
Titolo VII	114.838,19	52.682,55	-	62.155,64
TOTALE	1.746.349,55	906.181,01	70.341,49	769.827,05

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi della Comunità per i residui attivi correnti e straordinari di verificare la conservazione o cancellazione dei residui di propria competenza, al fine di individuare gli elementi richiesti dal sopracitato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che ciascun Responsabile ha provveduto alla verifica dei residui di propria competenza;

Rilevato che:

- per quanto concerne i residui 2020 e retro, è stata effettuata una ricognizione volta a verificare l'esistenza di un titolo giuridico valido a supporto del mantenimento del credito e il permanere delle posizioni creditorie degli accertamenti assunti;
- per quanto attiene agli accertamenti 2021, si è tenuto conto degli atti e degli accertamenti registrati nel corso del 2021 sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata;

Rilevato che al termine delle suddette operazioni i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2021 sono stati determinati in € 1.928.064,83, di cui € 1.388.505,10 relativi alle entrate correnti, € 485.804,83 relativi alle entrate in conto capitale ed € 53.754,90 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro;

Rilevato inoltre che la consistenza dei residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, che ammontava ad € 3.191.786,26 all'01.01.2021, ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella:

	Residui attivi iniziali al 01.01.2021	Riscossioni in c/residui	Minori residui	Maggiori residui	Residui attivi finali al 31.12.2021
Titolo I					
Titolo II	1.496.914,84	1.413.580,10	3.881,13		79.453,61
Titolo III	247.392,54	241.071,18	1.871,54	16.000,02	20.449,84
Titolo IV	1.378.974,13	224.215,86	2.891,82		1.151.866,45
Titolo V					
Titolo VI					
Titolo VII					
Titolo IX	68.504,75	1.560,88	-		66.943,87
TOTALE	3.191.786,26	1.880.428,02	8.644,49	16.000,02	1.318.713,77

Ritenuto, per le obbligazioni non esigibili nel 2021, di dover procedere alla loro imputazione negli esercizi di effettiva esigibilità, utilizzando eventualmente il fondo pluriennale vincolato (FPV) come previsto dalla normativa di riferimento;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021-2023. ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la re imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il Fondo Pluriennale risulta così costituito:

FPV di parte corrente:

Salario accessorio e premiante	91.245,28
Trasferimenti correnti	43.816,57
Incarichi legali	
Altri incarichi	41.276,26
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	95.929,54
Altro	
Totale FPV 2021 spesa corrente	272.267,65

FPV di parte capitale

PARTE CAPITALE	
Totale FPV 2021 capitale	2.477.435,71

Dato atto che la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati al Bilancio di previsione 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati al Bilancio di previsione 2022, ammonta ad € 2.470,03, tutti di parte corrente, ammontare che trova copertura negli stanziamenti già previsti con l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

- Dato atto che si rende quindi necessario, a seguito delle operazioni effettuate, variare gli stanziamenti:
- ◆ del Bilancio di previsione 2021-2023 al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2020 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
 - ◆ del Bilancio di previsione 2022-2024 al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, con adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato.

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- ◆ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, con adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- ◆ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza;
- ◆ di variare, gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al fine di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, con adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del Bilancio 2022-2024 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2020;
- ◆ di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni sopra indicate;
- ◆ di approvare le conseguenti variazioni di cassa con riferimento all'esercizio finanziario 2022.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti del 27 aprile 2022 agli atti sub. prot. 2125 dd. 29 aprile 2022;

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente decreto, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per dar corso da subito agli impegni conseguenti;

Preso atto che:

- con decreto del Commissario n. 234 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 235 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 238 del 31 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2021, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del Rendiconto 2020, come risulta dall' allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incrementare, al fine di consentire la re imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022, il Fondo Pluriennale Vincolato , che risulta come segue:

FPV di parte corrente:

Salario accessorio e premiante	91.245,28
Trasferimenti correnti	43.816,57
Incarichi legali	
Altri incarichi	41.276,26
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	95.929,54
Altro	
Totale FPV 2021 corrente	272.267,65

FPV di parte capitale

PARTE CAPITALE	
Totale FPV 2021 capitale	2.477.435,71

3. di prendere atto che la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati al Bilancio di previsione 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati al Bilancio di previsione 2022, ammonta ad € 2.470,03, , tutti di parte corrente, ammontare che trova copertura negli stanziamenti già previsti con l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

4. di prendere atto che i residui attivi e passivi definitivi relativi all'esercizio 2021 (allegati nn. 2-3-4-5) risultano essere i seguenti:

PARTE ATTIVA	
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2021	€ 1.928.064,83
Residui attivi provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti	€ 1.318.713,77
Totale residui attivi al 31.12.2021	€ 3.246.778,60
PARTE PASSIVA	
Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2021	€ 1.064.371,34
Residui passivi provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti	€ 769.827,05
Totale residui passivi al 31.12.2021	€ 1.834.198,39

5. di prendere atto, con riferimento agli anni antecedenti il 2021, delle insussistenze e delle maggiori entrate nei residui attivi, nonché delle insussistenze nei residui passivi (allegato n. 6);

6. di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2021 (allegato n. 7);

7. di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al fine di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del bilancio 2021 rispetto alle risultanze del riaccertamento ordinario 2021 (allegato n. 8) ;

8. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 4. rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 9 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 10 - di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che formano parte integrante ed sostanziale della presente deliberazione;

9. di approvare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 (allegato n. 11) e al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022- 2024 (allegato n. 12) e le conseguenti variazioni di cassa dell'esercizio finanziario 2021 e 2022 (Allegato n. 13);

10. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel Rendiconto 2022;

11. di dichiarare il presente decreto, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

12. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso al presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO
Simone Santuari

IL SEGRETARIO
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 29/04/2022 _____

Provvedimento esecutivo dal 29/04/2022 _____

Cembra Lisignago, li 29/04/2022 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Commissario nell'esercizio delle funzioni del Comitato esecutivo della Valle di Cembra
dd. 29/04/2022 avente per oggetto:

Art. 3, comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021. Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 29/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 29/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon